



Circolare Informativa n°7/2014

Scadenze CCNL GENNAIO 2014



INDICE

1) Abbigliamento e confezioni – Aziende industriali	pag.3
2) Alimentari e panificazione – Aziende artigiane	pag.4
3) Alimentari – PMI	pag.4
4) Autorimesse e noleggio	pag.4
5) Autotrasporto merci e logistica	pag.5
6) Calzature – Aziende industriali	pag.5
7) Carta – Aziende industriali	pag.6
8) Cemento – Aziende industriali	pag.7
9) Chimica – Aziende industriali	pag.8
10) Chimica, Gomma, Vetro – PMI	pag.10
11) Coibenti – Aziende industriali	pag.14
12) Collaboratori familiari - Lavoro domestico	pag.15
13) Consorzi agricoli – Operai florovivaisti	pag.15
14) Credito cooperativo	pag.15
15) Dirigenti – Aziende terziario (Commercio)	pag.16
16) Edilizia – aziende artigiane	pag.17
17) Farmacie – Aziende municipalizzate	pag.17
18) Gas – Acqua	pag.18
19) Giocattoli – Aziende industriali	pag.19
20) Gomma e plastica – Aziende industriali	pag.19
21) Igiene ambientale – Aziende municipalizzate	pag.20
22) Igiene ambientale –Aziende private	pag.20
23) Lavanderie – Aziende industriali	pag.21
24) Legno e arredamento – Aziende industriali	pag.21
25) Metalmecanica – Aziende cooperative	pag.22
26) Metalmecanica – Aziende industriali	pag.23
27) Metalmecanica – PMI	pag.25
28) Metalmecanica – Confimi PMI	pag.26
29) Panificazione – Federpanificatori e Fiesa	pag.26
30) Proprietari di fabbricati	pag.27
31) Terziario – Confcommercio	pag.32
32) Tessili – Abbigliamento PMI	pag.32



1) ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 5 DICEMBRE 2013

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a:

Settore Abbigliamento e confezioni

Livelli	Elemento retributivo nazionale	Indennità di Funzione
8	1.978,53	51,65
7	1.868,97	-
6	1.752,52	-
5	1.640,45	-
4	1.557,51	-
3S	1.522,81	-
3	1.489,16	-
2S	1.447,77	-
2	1.415,57	-
1	1.141,33	-
Viaggiatore 1	1.680,30	-
Viaggiatore 2	1.585,16	-

Settore Fotoincisione tessile

Livelli	Minimo	Superminimo collettivo
6	1.773,31	13,40
5	1.659,67	13,40
4	1.510,95	13,40
3	1.406,18	13,40
2	1.310,15	13,40
1	1.199,30	13,40

Aziende contoterziste del Mezzogiorno

Le aziende contoterziste site nelle aree del Mezzogiorno ad Obiettivo 1 ed ex 1 come individuate dal Protocollo n.5 del CCNL 9 luglio 2010 (regione Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e provincia di Frosinone), applicano gli aumenti, rispettivamente dal 1° luglio 2014, 1° aprile 2015, 1° marzo 2016 e 1° settembre 2016.



2) ALIMENTARI E PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE IPOSTESI DI ACCORDO 19 NOVEMBRE 2013

Previdenza integrativa

Le parti con accordo del 19 novembre, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio all'accordo interconfederale del 27 gennaio 2011 di confluenza a FONTE (allegato 4 del presente c.c.n.l.).

Inoltre, le parti concordano di portare la contribuzione a carico dell'azienda dall'1,20%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del T.F.R., con decorrenza dal **1° gennaio 2014**.

3) ALIMENTARI – PMI ACCORDO 28 NOVEMBRE 2013

Arretrati

Ai lavoratori in servizio alla data del 28 novembre 2013 viene erogato l'incremento della retribuzione spettante per il periodo 1 maggio 2013-30 novembre 2013, ragguagliandolo ai mesi di servizio, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Con la retribuzione del mese di gennaio 2014 vengono erogate le quote relative ai mesi di maggio-giugno-quattordicesima.

4) AUTORIMESSE E NOLEGGIO VERBALE DI ACCORDO 20 GIUGNO 2013

Minimi retributivi

Si riportano in tabella i minimi retributivi in vigore al **1° gennaio 2014**.

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	E.d.r. Confederale
Q1	1.547,29	529,75	67,00	10,33
Q2	1.547,29	529,75	51,00	10,33
A1	1.547,29	529,75	---	10,33
A2	1.454,44	527,49	---	10,33
B1	1.315,18	524,10	---	10,33
B2	1.253,30	522,46	---	10,33
B3	1.199,14	521,06	---	10,33
C1	1.175,94	520,75	---	10,33
C2	1.036,67	517,26	---	10,33



C3	967,04	515,67	---	10,33
C4	773,64	511,44	---	10,33

5) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA ACCORDO 1° AGOSTO 2013

Indennità di trasferta – Settore trasporto merci

Al personale viaggiante in servizio extraurbano viene corrisposta un'indennità di trasferta nelle seguenti misure giornaliere aumentate dal **1° gennaio 2014**:

Durata della trasferta	Servizio in territorio nazionale	Servizio in territorio estero
da 6 a 12 ore	21,20	29,34
da 12 a 18 ore	32,42	42,45
da 18 a 24 ore	40,56	59,89

Per le imprese beneficiarie delle norme di premialità introdotte dall'accordo 1° agosto 2013, gli incrementi delle misure dell'indennità di trasferta dal 1° gennaio 2014 si considerano automaticamente assorbiti nei valori delle forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.

Le misure dell'indennità di trasferta per l'estero si applicano per le sole ore di servizio trascorse fuori del territorio nazionale.

Nell'ipotesi di più servizi extraurbani di durata inferiore alle 6 ore il diritto all'indennità di trasferta viene determinato con riferimento alla durata complessiva dei servizi, tranne nel caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto nelle seguenti fasce orarie: dalle 11,30 alle 14,30 per il pasto meridiano e dalle 18,30 alle 21,30 per il pasto serale.

6) CALZATURE – AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 29 NOVEMBRE 2013

Arretrati

Con la retribuzione di **gennaio 2014**, l'importo pregresso di euro 30 mensili, maturato nel periodo 1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013 e commisurato all'anzianità maturata dall'1.4.2013 al 31.12.2013, verrà corrisposto al personale in forza al 30 novembre 2013 sino a un massimo di euro 100,00.

Minimi retributivi

Si riportano in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore al **1° gennaio 2014**:

Livelli	Minimo	Indennità di funzione	Totale
8	1.995,84	41,31	2.037,15
7	1.854,39	0,00	1.854,39
6	1.709,42	0,00	1.709,42



5	1.624,03	0,00	1.624,03
4	1.563,08	0,00	1.563,08
3S	1.528,63	0,00	1.528,63
3	1.495,00	0,00	1.495,00
2S	1.453,24	0,00	1.453,24
2	1.420,92	0,00	1.420,92
1	1.144,55	0,00	1.144,55

7) CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 13 SETTEMBRE 2012

Minimi retributivi

Dal **1° gennaio 2014** i minimi retributivi sono pari a:

Livelli	Minimo
Q	2.368,20
AS	2.360,90
A	2.085,32
B1	1.905,44
B2S	1.859,93
B2	1.801,63
C1S	1.703,38
C1	1.645,11
C2	1.540,77
C3	1.466,53
D1	1.407,12
D2	1.332,55
E	1.250,71

Assistenza integrativa

Una apposita Commissione sta procedendo alla costituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, che sarà operativo dal **1° gennaio 2014**.

Per il solo periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 i lavoratori a tempo indeterminato che non beneficino di altre forme di assistenza sanitaria saranno iscritti automaticamente al fondo ed il contributo sarà a solo carico azienda.

Negli anni successivi il contributo sarà suddiviso tra azienda e quei lavoratori che abbiano confermato l'iscrizione.

La misura del contributo è di €120 annui, di cui il 70% a carico azienda ed il 30% a carico del lavoratore.



8) CEMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 21 MARZO 2013

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a:

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	Superminimo collettivo	E.d.r. Confederale
Area direttiva/3	1.736,73	533,43	41,32	---	10,33
Area direttiva/2	1.554,77	530,24	---	---	10,33
Area direttiva/1	1.422,45	523,11	---	---	10,33
Area concettuale/3	1.348,03	523,11	---	---	10,33
Area concettuale/2	1.298,43	523,11	---	---	10,33
Area concettuale/1	1.232,25	519,55	---	---	10,33
Area specialistica/3	1.157,82	519,46	---	---	10,33
Area specialistica/2	1.108,22	517,65	---	---	10,33
Area specialistica/1	1.066,86	517,65	---	---	10,33
Area qualificata/2	1.000,68	515,49	---	---	10,33
Area qualificata/1	959,32	515,49	---	---	10,33
Area esecutiva/1	828,56	513,24	---	7,75	10,33

Assistenza integrativa

La Commissione per l'attivazione del Fondo sanitario integrativo dal 1° gennaio 2014, dovrà terminare i suoi lavori entro il 30 settembre 2013.

Le Parti convengono fin d'ora che la contribuzione sarà pari a:

- €11,00 a carico azienda;
- €2,00 a carico dipendente.

Previdenza integrativa

Il Fondo Concreto viene alimentato attraverso un contributo così costituito:

- 1,50% (**1,40% fino al 31 dicembre 2013**) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico dell'impresa;
- 1,40% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. a carico del lavoratore;
- 100% dell'accantonamento annuo del t.f.r., per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- 40% dell'accantonamento annuo del t.f.r., per gli altri lavoratori.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continuano ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata su minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r. e indennità di funzione quadri, fermo restando che in proposito si pronuncerà il Consiglio di Amministrazione.

9) CHIMICA - AZIENDE INDUSTRIALI
IPOSTESI DI ACCORDO 22 SETTEMBRE 2012 - 4 MARZO 2013

Minimi retributivi e Indennità di posizione organizzativa

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a:

Settore chimico-farmaceutico

Categorie	Minimo contrattuale	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.142,52	384,96	190,00
A2	2.142,52	212,07	190,00
A3	2.142,52	162,70	190,00
B1	1.970,22	219,76	100,00
B2	1.970,22	152,39	100,00
C1	1.783,25	221,40	---
C2	1.783,25	159,61	---
D1	1.642,03	233,23	---
D2	1.642,03	155,74	---
D3	1.642,03	115,73	---
E1	1.484,87	190,41	---
E2	1.484,87	122,27	---
E3	1.484,87	71,42	---
E4	1.484,87	35,17	---
F	1.451,46	---	---

Settore fibre-chimiche

Categorie	Minimo contrattuale	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.127,52	365,96	190,00
A2	2.127,52	178,07	190,00
A3	2.127,52	118,70	190,00
B1	1.937,22	218,76	100,00
B2	1.937,22	119,39	100,00
C1	1.772,25	189,40	---
C2	1.772,25	134,61	---
D1	1.616,03	229,23	---
D2	1.616,03	126,74	---
D3	1.616,03	89,73	---
E1	1.468,87	179,41	---
E2	1.468,87	93,27	---



E3	1.468,87	54,42	---
E4	1.468,87	24,17	---
F	1.435,46	---	---

Ai lavoratori del settore fibre-chimiche assunti dopo il 1° gennaio 2014, di età inferiore a 32 anni, non viene corrisposta l'i.p.o.

Settore abrasivi

Categorie	Minimo contrattuale	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.042,51	241,47	190,00
B1	1.867,38	227,04	---
B2	1.867,38	101,05	---
C1	1.637,05	180,50	---
C2	1.637,05	141,46	---
C3	1.637,05	94,92	---
D1	1.473,44	219,06	---
D2	1.473,44	114,03	---
D3	1.473,44	81,15	---
E1	1.388,79	116,42	---
E2	1.388,79	50,47	---
E3	1.388,79	15,33	---
F	1.366,78	---	---

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a:

Settore lubrificanti e GPL

Categorie	Minimo contrattuale	Elemento aggiuntivo della retribuzione
Q1	2.798,00	180,00
Q2	2.549,00	158,00
A	2.447,00	---
B	2.269,00	---
C	2.068,00	---
D	1.937,00	---
E	1.805,00	---
F	1.692,00	---
G	1.661,00	---
H	1.562,00	---
I	1.435,00	---



Settore Cere e lumini

Le date di erogazione degli aumenti del 1° dicembre 2012, del 1° gennaio 2013 e del 1° gennaio 2014 sono differite rispettivamente al 1° luglio 2013, 1° luglio 2014 e 1° luglio 2015.

Maggiorazioni Lavoro notturno

Ai lavoratori turnisti, con l'eccezione di quelli del settore Fibre chimiche, per le prestazioni effettivamente svolte nel turno notturno (*in genere dalle 22:00 alle 6:00*) compete in aggiunta alle maggiorazioni previste (4%, per i turni diurni; 34%, per i turni notturni; 46%, per i turni notturni svolti nelle lavorazioni a ciclo continuo) un importo in cifra pari a **€9,50, dal 1° gennaio 2014** (€8,50, fino al 31 dicembre 2013; €10,50, dal 1° gennaio 2015), rapportato ad 8 ore (tale importo, comprensivo di ogni incidenza, non ha riflessi su altri istituti contrattuali o di legge, sia diretti che indiretti ed è escluso dalla base di computo del t.f.r.; non è altresì assorbibile da identiche erogazioni concordate a livello aziendale che non prevedano un'espressa clausola di assorbimento).

Per il settore Fibre chimiche l'importo è pari **€2 dal 1° gennaio 2014** (€1 fino al 31 dicembre 2013) ed €3 dal 1° gennaio 2015.

Previdenza integrativa

Il Fondo Fonchim viene così alimentato:

- 20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;
- 1,65% della retribuzione come sopra determinata, a carico dell'azienda (1,85% dal 1° gennaio 2014);
- quote del t.f.r. da maturare nell'anno secondo i seguenti criteri:
 - ✓ 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente al 28 aprile 1993;
 - ✓ 33% per tutti gli altri lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di contribuzione previdenziale; la quota è elevabile, su base volontaria, fino al 100%.

L'azienda inoltre dovrà versare, per ogni iscritto, oltre all'aliquota di contribuzione a suo carico un'ulteriore quota dello 0,20% della retribuzione come sopra determinata per la costituzione di una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente.

In sede aziendale può essere prevista la destinazione di quote di premio di partecipazione alla copertura totale o parziale della contribuzione a Fonchim.

10) CHIMICA, GOMMA, VETRO - PMI IPOTESI DI ACCORDO 25 LUGLIO 2013

Minimi retributivi

Dal **1° gennaio 2014** i minimi tabellari sono pari a:

Settore chimica-concia e settori accorpati



Livelli	Minimi	Indennità di funzione	Elemento aggiuntivo <i>ad personam</i>
H	2.448,23	160,00	---
G	2.318,53	---	25,82
F	2.112,20	---	15,49
E	1.900,46	---	5,16
D	1.777,00	---	---
C	1.604,75	---	---
B	1.456,93	---	---
A	1.352,76	---	---

Settore gomma-plastica

Livelli	Minimi	Indennità di funzione
Q	2.202,74	100,00
8	2.124,70	---
7	1.955,09	---
6	1.762,58	---
5	1.645,64	---
4	1.561,05	---
3	1.503,81	---
2	1.458,96	---
1	1.336,90	---

Settore abrasivi

Livelli	Minimi	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.259,22	172,00
B1	2.075,75	---
B2	1.951,78	---
C1	1.801,26	---
C2	1.762,89	---
C3	1.716,02	---
D1	1.675,50	---
D2	1.574,02	---
D3	1.539,83	---
E1	1.490,18	---
E2	1.426,79	---
E3	1.377,53	---
F	1.354,25	---



Settore ceramica

Livelli	Minimi	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.205,37	77,47
B1	2.050,89	---
B2	1.933,57	---
C1	1.787,39	---
C2	1.750,56	---
C3	1.705,00	---
D1	1.663,50	---
D2	1.563,87	---
D3	1.529,45	---
E1	1.476,80	---
E2	1.416,01	---
E3	1.379,09	---
F	1.339,48	---

Settore vetro

Settori meccanizzati (prime lavorazioni)

Livelli	Minimi
A2	2.358,39
A1	2.306,87
B2	2.127,74
B1	2.076,69
C2	1.915,95
C1	1.881,56
D3	1.837,17
D2	1.793,37
D1	1.679,15
E3	1.633,01
E2	1.600,46
E1	1.488,01
F1	1.386,69

Settore della trasformazione (seconde lavorazioni)

Livelli	Minimi
8A	2.318,39
8	2.266,87
7	2.076,70
6A	1.915,94



6	1.881,56
5A	1.837,18
5	1.793,37
4	1.679,15
3	1.600,48
2	1.488,01
1	1.386,69*

*Il valore per il livello 1° è comprensivo del superminimo collettivo pari ad €5.16.

Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche (settori non automatizzati)

Livelli	Minimi
9°	2.116,42
9	2.264,96
8°	2.090,39
8	2.075,01
7	1.880,93
6	1.802,23
5	1.686,95
4	1.592,77
3	1.519,80
2	1.450,66
1	1.385,85*

* Il valore per il livello 1° è comprensivo del superminimo collettivo pari ad €5.28.

Previdenza integrativa

Il Fondo Confapi è alimentato mediante un contributo complessivo pari all'1,06% della retribuzione utile ai fini del t.f.r., nonché da una quota pari al 33% del trattamento di fine rapporto in corso di maturazione.

Il lavoratore può corrispondere un contributo maggiore nei limiti della deducibilità fiscale.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. al Fondo.

Per i settori Chimica-concia e settori accorpati e Gomma-plastica, la contribuzione a carico azienda è elevata alle seguenti aliquote della retribuzione utile ai fini del tfr:

- 1,20% dal 1° gennaio 2012;
- 1,30% dal 1° gennaio 2013.

L'aumento avverrà a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota.

Per tutti i settori, la contribuzione a carico azienda è aumentata delle seguenti percentuali della retribuzione utile ai fini del tfr:

- 0,10% dal 1° gennaio 2014;
- 0,10% dal 1° gennaio 2015.



L'obbligo contributivo a carico dell'azienda sussiste solo nei confronti degli aderenti al Fondo.

11) COIBENTI INDUSTRIA ACCORDO 4 APRILE 2013

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a:

Livelli	Minimi	Elemento aggiuntivo della retribuzione
AQ	2.141,42	90,00
A	2.141,42	47,00
C	1.881,65	---
D	1.760,08	---
E	1.600,04	---
F	1.517,82	---
G	1.455,72	---
I	1.347,01	---

Maggiorazioni lavoro notturno

Per le prestazioni effettivamente svolte nel turno notturno compete, in aggiunta alle maggiorazioni previste, un importo in cifra pari a €8,50 dal 1° gennaio 2013, €9,50 dal 1° gennaio 2014 e €10,50 dal 1° gennaio 2015, rapportato ad 8 ore (tale importo, comprensivo di ogni incidenza, non ha riflessi su altri istituti contrattuali o di legge, sia diretti che indiretti ed è escluso dalla base di computo del t.f.r.; non è altresì assorbibile da identiche erogazioni concordate a livello aziendale che non prevedano un'espressa clausola di assorbimento).

Previdenza integrativa

Il Fondo Fonchim viene così alimentato:

- 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;
- 1,65% della retribuzione come sopra determinata, a carico dell'azienda (1,85% dal 1° gennaio 2014);
- quote del t.f.r. da maturare nell'anno secondo i seguenti criteri:
 - ✓ 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente al 28 aprile 1993;
 - ✓ 33% per tutti gli altri lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di contribuzione previdenziale; la quota è elevabile, su base volontaria, fino al 100%.

L'azienda inoltre dovrà versare, per ogni iscritto, oltre all'aliquota di contribuzione a suo carico un'ulteriore quota dello 0,20% della retribuzione come sopra determinata per la costituzione di una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente.

In sede aziendale può essere prevista la destinazione di quote di premio di partecipazione alla



copertura totale o parziale della contribuzione a Fonchim.

12) COLLABORATORI FAMILIARI – LAVORO DOMESTICO ACCORDO 21 MAGGIO 2013

Minimi retributivi

L'accordo di rinnovo del 21 maggio 2013 ha confermato il meccanismo di aggiornamento annuale previsto dall'art.37 del Ccnl che prevede l'aumento automatico dei minimi tabellari in misura pari all'80% della variazione dell'indice ISTAT.

A copertura del residuo 20%, spettano i seguenti incrementi dei minimi, riferiti ai lavoratori conviventi inquadrati nel liv. B Super e da riproporzionare per gli altri livelli:

- **€7,00 a decorrere dal 1° gennaio 2014;**
- €6,00 a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- €6,00 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Pertanto, nel triennio di vigenza contrattuale 2014-2016 l'aumento automatico si applicherà sui minimi tabellari comprensivi degli incrementi contrattuali ora pattuiti. Ad esempio, per il liv. B Super, al 1° gennaio 2014 l'aggiornamento ISTAT sarà effettuato sulla base di € 834,44 (il minimo tabellare vigente pari a €827,44 incrementato di €7,00).

13) CONSORZI AGRICOLI – OPERAI FLOROVIVAISTI VERBALE DI ACCORDO 14 FEBBRAIO 2013

Minimi retributivi

Dal **1° gennaio 2014** i minimi tabellari sono pari a:

Livello	Minimo
3	1.522,68
4	1.415,82
5	1.346,38
6	1.307,38
7	1.212,98

14) CREDITO COOPERATIVO ACCORDO 21 DICEMBRE 2012

Assistenza integrativa

La tutela sanitaria integrativa è assicurata dalla Cassa mutua nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo e la contribuzione alla Cassa mutua nazionale viene incrementata:

Pagina 15 di 33

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



- dello 0,16% (0,12% a carico azienda e 0,04% a carico del lavoratore), dal 1° gennaio 2013;
- di un ulteriore 0,04%, dal 1° gennaio 2014 (a carico del lavoratore).

15) DIRIGENTI – AZIENDE TERZIARIO (COMMERCIO) ACCORDO 27 SETTEMBRE 2011

Assistenza integrativa

Malattia

La retribuzione convenzionale annua per il fondo “Mario Besusso” (FASDAC) è stabilita in € 45.940,00.

La contribuzione risulta ripartita nelle seguenti misure:

- 5,50% a carico azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
- 2,41% (elevata, limitatamente all'anno 2014, al 2,46%) a carico azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati;
- 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Per la disciplina complessiva del fondo, v. la nota Dirigenti d'azienda nel modulo “Disciplina legale”.

Previdenza integrativa

Fondo “Mario Negri”

Ferma restando la retribuzione convenzionale annua di riferimento per il contributo dovuto al fondo nella misura di € 59.224,54, le aliquote percentuali per il computo della contribuzione sono le seguenti:

Contributo	Dal 01.01.2011 %	Dal 01.01.2012 %	Dal 01.01.2013 %	Dal 01.01.2014 %
Aziende	11,65	11,65	11,65	11,65
Dirigente	1,00	1,00	1,00	1,00
Integrativo azienda	1,84	1,87	1,91	1,95

Il Fondo inoltre accoglie separatamente il t.f.r. comunque conferito.

Il versamento della contribuzione e del t.f.r. sono trimestrali.

Datore di lavoro e dirigente possono stipulare accordi individuali per destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria.

L'azienda deve versare, in via transitoria al Fondo, un contributo pari a € 258,24 annue (di cui € 129,12 a carico del dirigente, tramite trattenuta sulla retribuzione) per il finanziamento di programmi di formazione ed aggiornamento professionale.



16) EDILIZIA - AZIENDE ARTIGIANE IPOSTESI 22 LUGLIO 2013

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a :

Livelli	Minimo
7Q	1.699,84
7	1.699,84
6	1.487,27
5	1.239,19
4	1.147,89
3	1.073,52
2	948,94
1	829,07

17) FARMACIE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE IPOSTESI 22 LUGLIO 2013

Assistenza integrativa

Il Fondo EST fornisce l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore.

Sono iscritti al Fondo i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale e gli apprendisti; ne sono esclusi i quadri ai quali l'assistenza integrativa (con i medesimi livelli di prestazione del Fondo EST) viene garantita tramite una convenzione stipulata da Assofarm con una società assicurativa, anche sotto forma di Cassa sanitaria.

Il Fondo è finanziato, con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento, tramite un contributo a carico dell'azienda, per ogni lavoratore iscritto, pari a:

- €10 mensili per i lavoratori a tempo pieno;
- €7 mensili (**€10 mensili dal 1° gennaio 2014**) per i lavoratori a tempo parziale.

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2014, per ciascun biennio di servizio prestato e fino ad un massimo di 15, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure:

Livelli	Importi	Livelli	Importi
1Q	26,50	2	23,24
1S	25,82	3	22,72
1C	25,31	4	20,66



1 (dopo 12 anni di servizio)	25,31	5	20,14
1 (dopo 2 anni di servizio)	25,31	6	19,63
1	25,31		

Indipendentemente dalla data di assunzione, l'aumento viene aggiornato con i nuovi importi ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, con cadenza biennale fissa al 1° gennaio per tutti i dipendenti (verrà costituito un tavolo tecnico per verificare la fattibilità della decorrenza dello scatto).

Il lavoratore già assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012 conserva l'ammontare dello scatto maturato che concorre al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo livello.

Ai lavoratori assunti nel corso del biennio gli scatti vengono corrisposti pro-quota in proporzione ai mesi di servizio prestati, calcolando come mese intero la frazione pari o superiori a 15 giorni di calendario.

In caso di passaggio di livello l'importo conseguito nel livello di provenienza concorre al raggiungimento dell'importo relativo al nuovo livello sino al massimo conseguibile.

Gli scatti non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né viceversa.

18) GAS-ACQUA IPOTESI DI ACCORDO 14 GENNAIO 2014

Minimi retributivi

Dal **1° gennaio 2014** i minimi tabellari sono pari a :

Livelli	Minimi
Q	2.194,67
8	1.935,46
7	1.753,86
6	1.572,25
5	1.391,19
4	1.278,93
3	1.166,66
2	1.010,92
1	864,00

L'erogazione avverrà con la prima data utile successiva allo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell'ipotesi di accordo 14 gennaio 2014 ed in servizio alla data di erogazione, spetta un importo forfettario *una tantum* per l'anno 2013, nei seguenti importi:

Livelli	Minimi
---------	--------



Q	473,30
8	417,40
7	378,27
6	339,14
5	300,00
4	275,78
3	251,56
2	218,02
1	186,34

L'erogazione avverrà con la prima data utile successiva allo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo.

19) GIOCATTOLI – AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 20 GENNAIO 2014

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a :

Livelli	Importi mensili
7Q	1.417,01
7	1.417,01
6	1.273,83
5	1.188,81
4S	1.098,83
4	1.065,36
3	1.001,50
2	927,52
1	649,71

L'elemento di garanzia retributiva viene fissato in €150 annui per tutti i lavoratori.

20) GOMMA E PLASTICA – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 8 GENNAIO 2014

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono i seguenti:

Livelli	Minimi
Q	1.991,26
A	1.873,75



B	1.763,52
C	1.742,16
D	1.721,24
E	1.649,67
F	1.605,18
G	1.501,46
H	1.436,43
I	1.299,67

Previdenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2014 possono associarsi al Fondo anche i lavoratori non in prova cui si applica il Ccnl, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione, purchè abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro. Dal 1° dicembre 2015, il contributo al Fondo Gomma plastica viene elevato alle seguenti percentuali della retribuzione annua utile per il Tfr:

- 1,46% a carico azienda;
- 1,46% a carico dipendente.

21) IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACCORDO INTEGRATIVO 5 GIUGNO 2012

Elemento di copertura economica

Qualora il rinnovo del Ccnl sia definito successivamente alla sua scadenza naturale, verrà corrisposto un elemento di copertura economica (E.c.e.) pari ad € 15,00 mensili al liv. 3A, da riparametrare.

L'elemento spetta ai lavoratori in forza a tempo indeterminato e determinato, a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza.

L'importo è comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali e costituisce copertura economica per il periodo massimo dei primi 4 mesi del nuovo triennio contrattuale, qualora entro tale periodo il Ccnl non sia stato rinnovato. Nel caso il Ccnl sia rinnovato in detto periodo, l'E.c.e. cessa di essere corrisposto dalla data di decorrenza degli aumenti retributivi stabiliti dal rinnovo.

Nel caso il Ccnl sia rinnovato dopo detto periodo, la copertura economica del periodo successivo è stabilita dal rinnovo.

22) IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE ACCORDO 21 MARZO 2012

Elemento di copertura economica

Qualora il rinnovo del Ccnl sia definito successivamente alla sua scadenza naturale (31 dicembre



2013), verrà corrisposto un elemento di copertura economica (E.c.e.) pari ad €15,00 mensili al liv. 3A, da riparametrare.

L'elemento spetta ai lavoratori in forza a tempo indeterminato e determinato, a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza.

L'importo è comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali e costituisce copertura economica per il periodo massimo dei primi 4 mesi del nuovo triennio contrattuale, qualora entro tale periodo il Ccnl non sia stato rinnovato.

Nel caso il Ccnl sia rinnovato in detto periodo, l'E.c.e. cessa di essere corrisposto dalla data di decorrenza degli aumenti retributivi stabiliti dal rinnovo.

Nel caso il Ccnl sia rinnovato dopo detto periodo, la copertura economica del periodo successivo è stabilita dal rinnovo.

23) LAVANDERIE - AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 19 SETTEMBRE 2013

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono i seguenti:

Area/Modulo	Retribuzione contrattuale conglobata	Incentivo di modulo	Indennità di funzione
Direttiva/Centrato	2.217,53	58,71	130,00
Tecnica/Consolidato	2.217,53	58,71	-
Tecnica/Centrato	1.945,13	45,74	-
Tecnica/Base	1.759,72	37,96	-
Qualificata/Consolidato	1.695,83	37,25	-
Qualificata/Centrato	1.577,14	32,06	-
Qualificata/Base	1.513,78	29,22	-
Operativa/Consolidato	1.488,35	29,00	-
Operativa/Centrato	1.418,44	27,11	-
Operativa/Base	1.258,88	7,32	-

24) LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 11 SETTEMBRE 2013

Assistenza integrativa

Le parti individuano quale fondo sanitario integrativo di settore il Fondo Altea, che dal 1° settembre 2013 potrà raccogliere le adesioni dei lavoratori.

La contribuzione a carico azienda decorrerà dal 1° gennaio 2014 e sarà pari ad €10 mensili, per 12 mensilità.



Previdenza integrativa

Il Fondo Arco è finanziato mediante un contributo pari all'1,3% a carico dell'azienda ed all'1,3% a carico del lavoratore della retribuzione utile per il computo del t.f.r. La contribuzione a carico azienda è così elevata:

- 1,40% dal 1° gennaio 2014;
- 1,60% dal 1° gennaio 2015;
- 1,80% dal 1° gennaio 2016.

Nonché da quote del trattamento di fine rapporto in corso di maturazione, così determinate:

- 30% per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa assunti anteriormente al 28 aprile 1993;
- 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993.

25) METALMECCANICA - AZIENDE COOPERATIVE IPOSTESI DI ACCORDO 13 MAGGIO 2013

Classificazione del personale

Nuovo inquadramento

Nell'ambito dei lavori per la definizione del nuovo sistema di inquadramento vengono individuati le seguenti nuove categorie:

3ª categoria super

Viene istituito dal 1° gennaio 2014 un nuovo livello di inquadramento, la categoria 3ªS, intermedia tra la 3ª e la 4ª, che assorbe e sostituisce l'attuale 3ª categoria Erp fino a concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendali ad analogo titolo.

La declaratoria resta quella già prevista per la 3ª categoria Erp; i profili tassativi saranno successivamente definiti dalle parti durante la fase di stesura del testo a stampa.

4ª categoria super

Durante la fase di stesura del testo contrattuale 2013 un'apposita Commissione si occuperà di istituire, a partire dal 1° gennaio 2014, un ulteriore livello intermedio tra la 4ª e la 5ª categoria (4ªS), definendone declaratoria e profili tassativi.

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a:

Livelli	Minimi tabellari
9	2.373,36
8	2.153,54
7	1.981,60
6	1.847,11
5	1.724,89



4	1.611,65
3S	---
3	1.545,50
2	1.396,02
1	1.266,57

Indennità di reperibilità

Dal 1° gennaio 2014 per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità viene riconosciuto al lavoratore interessato uno specifico compenso, con natura retributiva, diverso da quello dovuto per i casi di intervento (tra loro non cumulabili), non inferiore ai seguenti valori:

Compenso giornaliero

Livelli	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festivo
Sup. al 5°	6,58	10,81	11,40
4° e 5°	5,72	8,99	9,63
1°, 2° e 3°	4,82	7,22	7,81

Compenso settimanale

Livelli	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al 5°	43,71	44,30	48,52
4° e 5°	37,61	38,25	41,52
1°, 2° e 3°	31,30	31,89	34,29

Indennità di trasferta

Dal 1° gennaio 2014 le misure giornaliere dell'indennità di trasferta risultano dal seguente prospetto:

Livelli	Compenso giornaliero al 01.01.2014
Trasferta intera	42,80
Quota pasto meridiano o serale	11,72
Quota pernottamento	19,36

**26) METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI
IPOTESI DI ACCORDO 5 DICEMBRE 2012**

Classificazione del personale

Nuovo inquadramento

Nell'ambito dei lavori per la definizione del nuovo sistema di inquadramento vengono individuati le seguenti nuove categorie:



8ª Categoria (istituita dal 1° gennaio 2014)

Quadri: lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi della stessa.

3ª super Categoria (Istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014)

Operai: lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della 3ª categoria che con specifica formazione ed esperienza maturata nell'azienda svolgono con carattere di continuità mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore e attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall'azienda.

Minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a:

Livello	Minimo conglobato*
8Q	2.267,54
7	2.212,93
6	1.981,60
5S	1.847,11
5	1.724,89
4	1.611,65
3S	1.578,14
3	1.545,50
2	1.396,02
1	1.266,57

*Ai lavoratori inquadrati nella 7ª categoria è corrisposto un elemento retributivo pari a 59,39 euro mensili lordi già riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 tale elemento è conglobato nei minimi tabellari della 7ª categoria.

Ai lavoratori con qualifica di quadro è corrisposta un'indennità di funzione pari a 114,00 euro (comprensiva dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7ª categoria) già riconosciuta dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la suddetta indennità di funzione è conglobata nei minimi tabellari della 8ª categoria Quadri.

Tariffe di cottimo

Le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore alle seguenti aliquote dei minimi di paga base:

Categorie	Dal 01.01.2013	Dal 01.01.2014	Dal 01.01.2015
5S	1,06	1,04	1,01



5	1,06	1,04	1,02
4	1,07	1,05	1,03
3	1,02	1,00	0,98
2	0,96	0,94	0,92
1	0,91	0,89	0,87

Indennità di reperibilità – Comparto auto

Dal 1° gennaio 2014 per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità viene riconosciuto al lavoratore interessato uno specifico compenso, con natura retributiva, diverso da quello dovuto per i casi di intervento (tra loro non cumulabili), non inferiore ai seguenti valori:

Compenso giornaliero

Livelli	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festivo
Sup. al 5°	6,58	10,81	11,40
4° e 5°	5,72	8,99	9,63
1°, 2°, 3° e 3S	4,82	7,22	7,81

Compenso settimanale

Livelli	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al 5°	43,71	44,30	48,52
4° e 5°	37,61	38,25	41,52
1°, 2°, 3° e 3S	31,30	31,89	34,29

Indennità di trasferta

Dal 1° gennaio 2014 le misure giornaliere dell'indennità di trasferta risultano dal seguente prospetto:

Livelli	Compenso giornaliero al 01.01.2014
Trasferta intera	42,80
Quota pasto meridiano o serale	11,72
Quota pernottamento	19,36

**27) METALMECCANICA - PMI
IPOTESI DI ACCORDO 29 LUGLIO 2013**

Indennità di trasferta

Dal 1° gennaio 2014 le misure giornaliere dell'indennità di trasferta risultano dal seguente prospetto:

Livelli	Compenso giornaliero al 01.01.2014
---------	------------------------------------



Trasferta intera	42,80
Quota pasto meridiano o serale	11,72
Quota pernottamento	19,36

**28) METALMECCANICA – CONFIMI PMI
 ACCORDO 1° OTTOBRE 2013**

Indennità di trasferta

Dal 1° gennaio 2014 le misure giornaliere dell'indennità di trasferta risultano dal seguente prospetto:

Livelli	Compenso giornaliero al 01.01.2014
Trasferta intera	42,80
Quota pasto meridiano o serale	11,72
Quota pernottamento	19,36

**29) PANIFICAZIONE ALIMENTARI – FEDERPANIFICATORI E FIESA
 ACCORDO 13 FEBBRAIO 2013**

Minimi retributivi - Federpanificatori

Panifici artigiani

Dal 1° gennaio 2014 i minimi retributivi sono pari a:

Livelli	Minimo	Contingenza	E.d.r. Confederale
A1S	1.180,29	522,50	10,33
A1	1.038,95	522,03	10,33
A2	914,26	518,57	10,33
A3	779,75	514,77	10,33
A4	691,64	512,40	10,33
B1	1.147,15	525,23	10,33
B2	772,37	514,77	10,33
B3S	719,68	513,27	10,33
B3	686,16	512,15	10,33
B4	609,89	510,02	10,33

Panifici industriali

Dal 1° gennaio 2014 i minimi retributivi sono pari a:

Livelli	Minimo	Contingenza	E.d.r. Confederale
1	1.344,98	530,43	10,33
2	1.240,27	527,52	10,33
3A	1.142,81	524,80	10,33



3B	1.063,40	522,58	10,33
4	897,27	517,62	10,33
5	798,59	514,66	10,33
6	673,03	511,17	10,33

Minimi retributivi – Fiesa

Panifici artigiani

Dal 1° gennaio 2014 i minimi retributivi sono pari a:

Livelli	Minimo	Contingenza
A1S	1.180,29	533,06
A1	1.03895	532,36
A2	914,26	528,90
A3	779,75	525,10
A4	691,64	522,73
B1	1.147,15	535,56
B2	772,37	525,10
B3S	719,68	513,27
B3	686,16	522,48
B4	609,89	520,35

N.B. Contingenza: gli importi indicati sono comprensivi di €10,33 spettanti per 13 mensilità ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992.

Panifici industriali

Dal 1° gennaio 2014 i minimi retributivi sono pari a:

Livelli	Minimo	Contingenza
1	1.344,98	540,74
2	1.240,27	537,85
3A	1.142,81	535,13
3B	1.063,40	532,91
4	897,27	527,94
5	798,59	524,99
6	673,03	521,50

N.B. Contingenza: gli importi indicati sono comprensivi di €10,33 spettanti per 13 mensilità ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992.

**30) PROPRIETARI DI FABBRICATI
 ACCORDO 12 NOVEMBRE 2012**

Indennità per i portieri (Profilo A)

Dal 1° gennaio 2014 le indennità saranno pari a:

Tipologia	Importi mensili
------------------	------------------------



	A3-A4	A1-A2-A5	A6-A7	A8-A9
- per ogni 10 vani catastali (o frazione superiore a 5) oltre 50 vani	0,97	0,88	0,93	0,96
- per ogni ascensore o montacarichi	2,54	2,31	2,43	2,54
- per ogni scala oltre la prima	3,24	2,94	3,10	3,24
- per ogni citofono con centralino interfono	2,19	1,99	2,10	2,19
- per ogni appartamento destinato esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, ecc., che aggravi notevolmente il lavoro del portiere	2,89	2,63	2,77	2,89
- per la pulizia delle scale, per ogni piano * a partire dal 6° compreso	3,98	3,98	---	---
- per la pulizia dei cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotis, e/o porticati ad uso esclusivo dell'immobile con superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione superiore a 25 mq	0,97	0,97		
- per la pulizia e l'innaffiamento di spazi a verde con superfici superiori a 100 mq, ogni 50 mq o frazione superiore a 25 mq **	0,97	0,97		
- per servizio di esazione (valore percentuale sulle somme riscosse)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione***	48,34	48,34	---	48,29
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione ***	30,64	30,64	---	30,61
- per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gas con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione ***	17,55	17,55	---	17,53
- caldaie solo acqua calda ***	14,15	14,15	---	14,15
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalentemente abitativo), per ogni unità immobiliare	0,63	0,63	0,63	0,63
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad uso prevalentemente non abitativo), per ogni unità immobiliare	0,88	0,88	0,88	0,88
- indennità intervento su ascensori:				
a) un ascensore	3,13	3,13	---	3,13
b) 2 ascensori	4,38	4,38	---	4,38
c) 3 ascensori	5,64	5,64	---	5,64
d) 4 ascensori	6,89	6,89	---	6,89



e) 5 o più ascensori	8,14	8,14	---	8,14
- indennità di apertura del portone	6,26	6,26	6,26	6,26
- indennità di chiusura del portone	6,26	6,26	6,26	6,26

*Il numero di piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale (ad esclusione degli androni e del piano cantine).

** L'indennità spetta ai portieri con profili A3, A4 e A5.

*** In caso di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici, l'indennità viene ridotta del 50%.

**** Nel caso di esistenza di due caldaie installate nello stesso locale, se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessivamente aumentati del 50%. Nel caso di esistenza di una o più caldaie, anche se in locali diversi, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzione la caldaia per il riscaldamento, l'indennità per la conduzione delle medesime è indicata in tabella.

Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi

Il portiere può prestare servizio in uno stabile con più ingressi non comunicanti e non sorvegliabili da un unico posto di custodia, purché facente capo ad un'unica proprietà o ad unico condominio e per un numero massimo di 6 ingressi. In tal caso il portiere ha diritto al trattamento previsto per l'intero stabile, nonché ad un'indennità speciale sempreché l'accesso da tali ingressi sia possibile senza chiavi (eventuali condizioni di miglior favore stenti al 31 agosto 1991 vengono mantenute in cifra fino a concorrenza nonché eventuali situazioni difformi in atto al 31 gennaio 1992 vengono mantenute "ad personam").

Dal 1° gennaio 2014 le misure dell'indennità sono le seguenti:

Tipologia	Importi mensili			
	A3-A4	A1-A2-A5	A6-A7	A8-A9
in caso di 2° ingresso	53,53	48,19	51,04	53,90
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso oltre il 2°	26,76	24,09	25,52	26,95

Indennità profili D addetti a stabili commerciali

Ai lavoratori con profilo D1, addetti alla vigilanza nell'ambito di stabili a prevalente indirizzo commerciale, viene corrisposta la seguente indennità:

- €55,53 dal 1° gennaio 2011;
- €56,53 dal 1° gennaio 2012;
- €57,54 dal 1° gennaio 2013;
- **€58,64 dal 1° gennaio 2014.**

Indennità raccolta rifiuti

Salvo diversa contrattazione territoriale, ai lavoratori con profili A, B e D3 ai quali venga affidato lo svolgimento del servizio di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, vengono corrisposte, dal **1° gennaio 2014**, le seguenti indennità minime mensili, da calcolarsi sul numero effettivo delle unità immobiliari costituenti il condominio oppure l'immobile in caso di proprietà indivisa che sono suscettibili di produrre rifiuti:

- a) confezionamento sacchi/bidoni rifiuti: €0,50 per ciascuna unità immobiliare;



- b) movimentazione rifiuti fino al punto di raccolta sulla pubblica via, in caso di movimentazione degli stessi in prossimità dell'immobile (e comunque in un raggio di 50 metri da questo): € 1,00 per ciascuna unità immobiliare;
- c) movimentazione rifiuti fino alle speciali "isole di raccolta" previste dal comune o dall'Ente che provvede alla raccolta e comunque in casi diversi dalla lettera b): €1,50 per ciascuna unità immobiliare.

Le indennità delle lettere b) e c) sono alternative tra loro e cumulative con l'indennità della lettera a).

Minimi retributivi – Profilo A

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a:

Livelli	Stipendio conglobato
A1	1.049,45
A2	1.049,45
A3	1.150,04
A4	1.150,04
A5	1.049,45
A6	1.099,67
A7	1.099,67
A8	1.151,87
A9	1.151,87

I lavoratori inquadrati nel profilo A5 mantengono ad personam eventuali condizioni di miglior favore acquisite in relazione al precedente inquadramento alla lettera E in base al Ccnl 12 maggio 1995 e precedenti.

Il salario minimo di cui sopra si riferisce ad edifici fino a 50 vani catastali ed una scala e, per i portieri con profili professionali A3 ed A4 è comprensivo anche del servizio di pulizia dei primi 5 piani; per ogni 10 vani (o frazione superiore a 5) oltre i 50 è dovuta un'indennità supplementare (vedi paragrafo "Indennità variabili").

Per i locali di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. n.1142/49 l'unità-vano è ragguagliata a mq. 50, per i locali accessori di cui al citato art.50 l'unità-vano è ragguagliata a mq. 75. Non sono considerate a tali fini le dipendenze previste dall'art.51 del citato D.P.R.. La consistenza dell'edificio è ragguagliata ai vani catastali effettivamente serviti dal portiere, escluso l'alloggio di quest'ultimo.

Terzo elemento di cui al Ccnl 28 febbraio 1974

Ove esistente, continua ad essere corrisposto al portiere "ad personam" (se di importo superiore alle previsioni contrattuali viene ridotto di €5,16).

Lavoratori – Profilo B

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a :

Livelli	Stipendio Conglobato
B1	1.285,22



B2	1.221,88
B3	1.219,77
B4	1.135,66
B5	1.069,82

Lavoratori con funzioni amministrative – profilo C

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a :

Livelli	Stipendio Conglobato	Indennità di funzione**
C1	1.891,81	155,00
C2	1.734,84	---
C3	1.519,43	---
C4	1.279,72*	---

* Profilo C4: per l'impiegato di primo impiego, per i primi 12 mesi di servizio effettivo la retribuzione viene così stabilita: € 1.033,90 dal 1° gennaio 2011; € 1.052,51 dal 1° gennaio 2012; € 1.071,46 dal 1° gennaio 2013; **€1.091,82 dal 1° gennaio 2014.**

** Indennità di funzione: viene corrisposta al quadro per 13 mensilità e può essere assorbita da indennità similari, superminimi individuali o elementi retributivi concessi con clausola espressa di assorbimento.

Lavoratori – Profilo D

Dal 1° gennaio 2014 i minimi tabellari sono pari a :

Livelli	Stipendio Conglobato
D/1	1.218,21
D/2	1.217,09
D/3	1.217,09
D/4	1.217,09

Indennità di reperibilità – Profilo A – Portieri con alloggio

La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente - salvi il giorno di riposo settimanale, le festività, i periodi di ferie - nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per 48 settimane all'anno.

Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto possono essere definite in sede di contrattazione integrativa territoriale ovvero dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato.

Per la reperibilità è riconosciuta una indennità pari ad €12,52 dal 1° gennaio 2014.

Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, è computato ad ogni effetto nell'orario di lavoro e dà luogo a compensazione con una pari riduzione dell'orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine stabilito per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario notturno e/o in giornate domenicali o festive.



31) TERZIARIO - CONFCOMMERCIO ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011

Assistenza integrativa – Fondo Est

Il Fondo Est1 è finanziato, con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento, tramite un contributo obbligatorio a carico dell'azienda, per ogni lavoratore iscritto, pari a:

- €10 mensili per i lavoratori a tempo pieno;
- €7 mensili (€10 mensili dal 1° gennaio 2014) per i lavoratori a tempo parziale.

Il contributo viene elevato di €1,00 mensile dal 1° giugno 2011 a carico del lavoratore e di un ulteriore €1,00 mensile dal 1° gennaio 2012, sempre a carico del lavoratore.

Dal mese di maggio 2011, l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a suo carico è tenuta alternativamente:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad € 15,00, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto;
- ad assicurare ai lavoratori le stesse prestazioni sanitarie offerte dal Fondo.

Gli importi comprendono il contributo per la promozione dell'assistenza sanitaria integrativa.

E' inoltre dovuta una quota una tantum obbligatoria a carico dell'azienda, pari a €30 per ciascun iscritto: dal 1° marzo 2011, la quota sarà dovuta solo dalle aziende che iscrivano per la prima volta i lavoratori al fondo.

Sia la quota che il contributo sono parte integrante del trattamento economico contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali accordi integrativi già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo2 che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

32) TESSILI – ABBIGLIAMENTO - PMI ACCORDO 7 OTTOBRE 2013

Elemento di garanzia contributiva

A favore dei lavoratori in forza al 1° **gennaio**, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale, che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene riconosciuto un elemento di garanzia retributiva (E.g.r.) pari ad €220 uguale per tutti i lavoratori.

Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di gennaio ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

L'elemento di garanzia retributiva, comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il Tfr, viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre e in misura proporzionalmente ridotta in dodicesimi (considerando la frazione di mese superiore



a 15 giorni) in caso di minor servizio nel periodo di riferimento o di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Previdenza integrativa

Il Fondo Fondapi viene alimentato mediante un contributo mensile - da corrispondere per 13 mensilità - pari all'1,5% dell'elemento retributivo nazionale, a carico del lavoratore e all'1,5% **(1,6% dal 1° gennaio 2014 e 1,7% dal 1° gennaio 2015)** a carico dell'azienda, nonché da una quota del t.f.r. pari al 2% dell'elemento retributivo nazionale annuo (equivalente al 27% del t.f.r. maturando).

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è previsto il versamento dell'intero t.f.r. accantonato annualmente, al netto del contributo al Fondo di garanzia.

I lavoratori iscritti possono versare contributi volontari una tantum, se previsto dalla contrattazione aziendale.

Il primo versamento al fondo può essere fatto nel mese di iscrizione.

L'obbligo contributivo a carico dell'azienda sussiste solo nei confronti degli aderenti al Fondo.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro